REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV | BARI, 11 AGOSTO 2003 | N. 91

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su **c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.**
Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)
Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 109 suppl. del 05.06.92
Pag. 9140

COMUNE DI VEGLIE (Lecce)
Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 84 del 28.07.95
Pag. 9145

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI PESCHICI (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 109 suppl. del 05.06.92

COMUNE DI PESCHICI
Provincia di Foggia

MODIFICHE
ALLO STATUTO COMUNALE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 6 DICEMBRE 2002

Art. 8 bis
Informazione e comunicazione pubblica

1. Il Comune di Peschici in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, promuove le finalità di cui alla legge 07.06.2000 n. 150 contenente disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

2. A tal fine il Comune si impegna ad approvare apposito regolamento sull'organizzazione dei servizi di comunicazione nel termine di 180 giorni dell'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 15
Presidenza del Consiglio Comunale
(vecchio testo)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, per ordine, dal Vice Sindaco, purché consigliere, dall'assessore anziano, purché consigliere, dal consigliere anziano.

Art. 15
Adempimenti preliminari dopo le elezioni
(nuovo testo)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 gg. dalla proclamazione e si tiene entro il termine di 10 gg. Dalla convocazione. In caso di inosservanza, dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Tale seduta si svolge sotto la presidenza del Sindaco e adempie agli obblighi seguenti:
- Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- Giuramento del Sindaco;

3. Poi la seduta prosegue per gli adempimenti seguenti:
- Formalizzazione del Capigruppo Consiliari;
- Comunicazioni del Sindaco della nomina della Giunta e del Vice Sindaco;

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e a essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 15 bis
Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel suo seno il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto e con il voto del 2/3 dei consiglieri assegnati. Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto, la votazione si ripete e viene eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti s'intende eletto il consigliere più anziano di età.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio è preceduta dalla deliberazione, adottata con voto palese ed a maggioranza assoluta, di volersi avvalere della figura del Presidente del Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione può essere stabilita l'indennità di carica che, in ogni caso, non può superare quella prevista dall'art. 5 comma 2 del D.M. 4.4.2000 n. 119.

3. Nel caso in cui il Consiglio elegge il Presidente, tutte le sanzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio, sono attribuite al Presidente del Consiglio Comunale il quale in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal consigliere anziano.

Art. 54 bis
Statuto del contribuente

1. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27/7/2000 n° 212.

Art. 56 bis
Mancata approvazione del bilancio nei termini
Commissariamento

1. Al fine di dare attuazione all'art. 1 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 137 convertito in legge 24 aprile 2002 n. 75, la Giunta Comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra Segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli Enti locali, Segretari Provinciali o dirigenti amministrativi di Amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti locali;

2. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001e ai CC.NN.LL.

CAPO VIII
DIFENSORE CIVICO

Art. 70
Difensore civico
(vecchio testo)

1. Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla Comunità cittadina ed espressione della democrazia civica e municipale.

2. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti degli appartenenti alla Comunità cittadina.

3. Il Difensore Civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, sulle deliberazioni sottopostegli da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati, purché riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni di personale.

4. Il controllo di cui al comma 2 è esercitato con le modalità previste nell'art. 127, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dal regolamento.

5. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente del Comune di Peschici.

6. Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause d'incompatibilità, in modo da assicurare che il Difensore Civico sia scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza.

7. Il regolamento determina le cause di cessazione dalla carica.

8. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento:

a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'Amministrazione, segnala il caso agli organi competenti perché assumano i conseguenti provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio Comunale. Entro trenta giorni dall'informazione gli organi competenti devono provvedere di conseguenza.
c) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.

9. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

10. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.

11. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico coordina la propria attività con il Difensore Civico della Regione Puglia anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla Comunità cittadina nell'ambito dell'unità sanitaria locale.

Art. 70
Istituzioni e funzioni
(Nuovo testo)

1. Il Comune ha la facoltà di istituire del Difensore Civico.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e dell'imparzialità e del buon andamento del Comune, delle Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico non può intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico e su quelli avverso i quali siano stati prodotti ricorsi avanti ad organi di giustizia amministrativa, civile, penale e tributaria.

4. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata a tutela i cittadini nei confronti della P.A. e a ridurre il contenzioso mediante l'azione di mediazione tra le parti.

Art. 71
Requisiti soggettivi

1. Il Difensore Civico è persona che, per esperienza di lavoro e di vita acquisita, o per studi compiuti, offra garanzia di competenza amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

2. Il Difensore Civico deve avere i requisiti per essere eletto consigliere comunale.

3. Non può essere eletto Difensore Civico chi sia stato candidato a consigliere comunale per il Consiglio che deve eleggerlo.

4. Non può essere nominato Difensore Civico colui il quale ha ricoperto per due volte consecutive tale carica.

Art. 72
Ineleggibilità e incompatibilità

1. I consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il Segretario comunale, i titolari degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il Comune o che sono legati al Comune da ragioni di interesse economico, non sono eleggibili a difensore civico.

2. Non possono ricoprire la carica di difensore civico, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affidi, fino al terzo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Capi Settore e del Segretario Comunale o comunque con i componenti degli Organi di gestione del Comune.

3. Sono altresì ineleggibili i membri ed i funzionari del Comitato Regionale di Controllo che ha competenza sugli atti del Comune.

4. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo, nonché il procedimento ivi previsto per far cessare le cause di incompatibilità.

Art. 73
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 71 desi-

gnati dalle Associazioni presenti sul territorio, dai gruppi consiliari con il voto unanime del collegio. Qualora non venga raggiunta l'unanimità, l'elezione del difensore civico avviene con una seconda votazione da ripetersi in successiva seduta consiliare e con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti il collegio, qualora non si raggiunga ancora tale maggioranza, l'elezione del difensore civico avviene in terza votazione da ripetersi in successiva seduta e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il collegio.

2. Il difensore civico non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

Art. 74
Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni.

2. Il Difensore Civico assume le funzioni prestando giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 76
Revoca e decadenza

1. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge e con provvedimento motivato.

2. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.

3. Il difensore civico decade dall'ufficio se nel corso del mandato si verifica una causa di incompatibilità non rimossa entro quindici giorni.

Art. 77
Prerogative

1. Il difensore civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del Comune.

2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio, egli è, però, tenuto al segreto, secondo le norme vigenti.

3. I titolari degli organi elettivi comunali e degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il revisore dei conti e tutti i dipendenti di questi organismi, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione, nonché copia gratuita degli atti senza alcuna formalità.

4. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei cittadini.

5. Esercita il controllo preventivo di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 78
Rapporti con il Consiglio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il difensore civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.

2. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

3. In casi di particolare gravità o importanza comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale.

Art. 79
Indennità di carica

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile pari a quella prevista per l'assessore comunale, salva diversa determinazione della legge o del Consiglio Comunale.

Art. 80
Mezzi

1. La Giunta Comunale individua un locale idoneo ove il difensore civico possa svolgere la sua attività in modo conferente alla funzione.

2. Il difensore civico utilizza l'ufficio di segreteria comunale ed il personale addetto.

3. Le spese ed il funzionamento sono a carico dell'ufficio di segreteria dell'ente.

Di istituire al posto dell'attuale Capo VIII ad oggetto "Norme finali e transitorie", un nuovo il Capo VIII ad oggetto "Difensore Civico";

Di modificare pertanto il su menzionato Capo VIII, in Capo IX ad oggetto "Norme finali e transitorie".

Di sostituire l'art. 71 del Capo VIII "Revisione dello Statuto" con l'art. 81 del Capo IX "Revisione dello Statuto"

Di sostituire l'art. 72 del Capo VIII "Entrata in vigore e periodo transitorio" con l'art. 82 del Capo IX "Entrata in vigore e periodo transitorio".

Art. 71
Revisione dello Statuto
(vecchio testo)

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 e 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; L'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 81
Revisione dello Statuto
(nuovo testo)

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4 e 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale;

L'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso

Art. 72
Entrata in vigore e periodo transitorio
(vecchio testo)

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 82
Entrata in vigore e periodo transitorio
(nuovo testo)

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

COMUNE DI VEGLIE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 84 del 28.07.95

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO

degli interventi avutisi in sede di trattazione dell'argomento così come riportati nell'allegato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;

premesso che con propria deliberazione n. 11 del 10.07.00, esecutiva a termini di legge, si è approvato il testo statutario vigente;

dato atto che la 1ª Commissione Consiliare permanente nella seduta del 09.04.03, alla luce della discussione avutasi in merito nelle sedute del Consiglio Comunale del 30/1 e del 4/4 u.s., ha esaminato la vigente disciplina statutaria in materia di Referendum, proponendo le seguenti modificazioni:
al primo comma aggiungere dopo "Comune" le parole "di Veglie";
al 2° comma aggiungere dopo "residenti" le parole "nel Comune di Veglie";
al 4° comma sostituire le parole "800 cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le parole "1600 elettori residenti nel Comune di Veglie";
al comma 5° sostituire le parole "10 elettori", con le parole "20 elettori residenti";

Ritenuto quindi di procedere alla integrazione e modificazione dell'art. 8 dello Statuto comunale nella sua esistente formulazione così come suggerito dalla 1ª commissione Consiliare permanente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del settore interessato;

Con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 1 (Sabato) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) per le ragioni di cui in premessa, di apportare all'art. 8 del testo vigente dello Statuto del Comune di Veglie le seguenti modificazioni:
al primo comma aggiungere dopo "Comune" le parole "di Veglie";
al 2° comma aggiungere dopo "residenti" le parole "nel Comune di Veglie";
al 4° comma sostituire le parole "800 cittadini iscritti nelle liste elettorali" con le parole "1600 elettori residenti nel Comune di Veglie";
al comma 5° sostituire le parole "10 elettori" con le parole "20 elettori residenti";

di dare atto che l'art. 8 dello Statuto Comunale risulta, pertanto, formulato nel seguente nuovo testo:

Art. 8
Referendum
consultivo propositivo abrogativo

1. Il Sindaco, può indire referendum consultivi della Comunità locale su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune di Veglie, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. E' indetto, altresì, referendum, propositivo su questioni interessanti l'intera Comunità locale e nelle materie di cui sopra, allorquando lo richiedano 800 elettori residenti nel Comune di Veglie.
3. I quesiti possono essere formulati anche in modo da consentire la scelta tra due o più opinioni relative alla stessa questione.
4. E indetto referendum abrogativo su provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo, allorquando lo richiedano 1.600 elettori residenti nel Comune di Veglie.
5. La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori residenti del Comune di Veglie.
6. Una Commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro 15 gg. dalla presentazione, al solo fine

di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

7. Il Consiglio Comunale, fermo restando che è tenuto ad esprimersi sulla materia oggetto del referendum, entro i successivi sessanta giorni deve deliberare in conformità alla volontà popolare espressa dalla maggioranza assoluta dei voti validi, sempre che alla consultazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

8. Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di attuazione disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

9. Il Comune fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto referendario anche nel caso che lo stesso venga promosso da altri Enti intermedi con spese a carico dell'Ente promotore.

2) di dare atto che con la L. Cost. N° 3/01 è stato abrogato art. 130 della Cost. e pertanto il presente atto non è più soggetto al controllo preventivo di legittimità previsto art. 6 c. 5° del D.lgs. n° 267/00;

3) di disporre che i competenti Uffici provvedano alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 gg. consecutivi ai fini dell'entrata in vigore, nonché agli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del testo sul B.U.R. Puglia e alla Trasmissione al Ministero dell'Interno.

Il Segretario Generale
Buccarella Carlo

Il Presidente
Armonico Valerio

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza